

REP. N. 396 DEL 24/09/2020

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

**Patto per il SUD - TP 17650 Campobello di Mazara "Lavori di consolidamento del
versante roccioso ovest di Torretta Granitola" – Importo €. 1.500.000,00 – Codice Caronte**

SI_1_17650 - Codice ReNDiS 19IRA81/G1 - Codice CUP J19D16005040001

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E

PROVE DI LABORATORIO

CUP J59D16001670001 - CIG: Z8A2D1FC1A

Il giorno **24** del mese di **settembre** dell'anno **2020**

tra

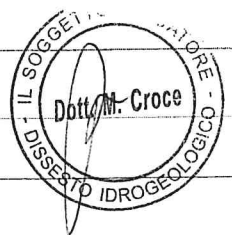
il Soggetto Attuatore nella persona del Dott. Maurizio Croce, nato a Messina (ME) il 02.11.1971, C.F.
CRCMRZ/71S021F158G, domiciliato per la carica in Piazza Ignazio l'lorio, 24 - 90139 Palermo (PA), C.F.
Ufficio 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio Croce rilasciata da Aruba-PI/C S.p.A. NG CA 3, n. di
serie 158720b06974c917307550a14773cfdcf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito Committente);

c

la **Farel Impianti S.r.l.** con sede legale in Agrigento (AG) – Via Mozart n. 7, C.F. e P.I. 02473780845
iscritta all'Albo delle imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo in ultimo aggiornato ed approvato
con Decreto Commissariale n. 1027 del 12/06/2020, in persona del legale rappresentante l'allega
Giuseppe, nato ad Agrigento (AG), il 06/10/1988, c.f. FLLGPP88R06A089C, (di seguito definita "la
Società" o "Appaltatore" o "Affidataria");

PREMESSO CHE

Farel Impianti S.r.l.
Via Mozart, 7
92100 AGRIGENTO
Part. IVA 0247378 084



- il progetto denominato **TP 17650 Campobello di Mazara** "Lavori di consolidamento del versante roccioso ovest di Torretta Granitola" – Importo €. 1.500.000,00 – Codice Caronte SI_1_17650 - Codice ReNDiS 19IRA81/G1 - Codice CUP J19D16005040001 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302/2017 così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366/2017 concernenti "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

- con Decreto Commissariale n. 704 del 17 ottobre 2017 con il quale il Geom. Bartolomeo Castiglione, già nominato con Determina Dirigenziale n. 75 del 21/08/2009, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;

- il piano di indagini è stato redatto dall'Ufficio Speciale Progettazione;

- per la redazione della progettazione dell'intervento si rende necessario provvedere, quali attività propedeutiche, l'esecuzione di indagini geognostiche;

- con nota prot. n. 3205 del 30/10/2019, assunta al prot. dell'Ufficio del Commissario di Governo con n. 7636 del 31/10/2019, è stato acquisito il Piano di Indagini redatto dall'Ufficio Speciale Progettazione;

- con Parere del RUP del 26/05/2020, trasmesso in data 27/05/2020 e acquisito al prot. della Struttura del Commissario di Governo con n. 4670 del 27/05/2020, è stato approvato il suddetto progetto del "Piano esecutivo delle indagini";

- il progetto relativo alle indagini strutturali e prove di laboratorio redatto dall'Ufficio Speciale Progettazione, avente un importo complessivo di € 58.650,00, per un totale di lavori pari a € 39.378,00 di cui € 38.314,60 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 1.063,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 19.187,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione;

- Relazione Geologica;

- Studio incidenza;

FARELLI & ANTONI S.r.l.
Via Mozart, 7
92100 AGRIGENTO
Part. IVA 0247378 084 5



- Elaborati planimetrici e grafici;

- Elenco prezzi unitari;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro economico di progetto;

- PSC;

- Analisi rischi;

- Costi della sicurezza;

- Schema di contratto;

- Capitolato Speciale d'Appalto.

con Decreto Commissariale n. 1116 del 30/06/2020, si è provveduto a finanziare il Piano di Indagini di importo complessivo di € 58.650,00, per un totale di lavori pari a € 39.378,00 di cui € 38.314,60 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 1.063,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 19.187,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con Decreto a Contrarre n. 1185 del 08/07/2020, è stato autorizzato l'affidamento delle indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla progettazione dell'intervento **TP 17650**

Campobello di Mazara "Lavori di consolidamento del versante roccioso ovest di Torretta Granitola" - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice ad un idoneo operatore economico iscritto all'Albo

Imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1, del Codice;

- che, pertanto, il Commissario con nota prot. 3300 del 27/07/2020, ha dato comunicazione alla Società dell'affidamento dell'incarico del servizio in oggetto;

- che l'Appaltatore, con nota PEC acquisita al prot. n. 3488 del 03/08/2020, ha presentato tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico;

- con note assunte al protocollo nn. 3733-3736-3737-3740-3741 del 12/08/2020 la Stazione Appaltante ha inoltrato la Richiesta certificati del casellario giudiziale c/o il Tribunale di Agrigento;

CARREL INQUANTI S.R.L.
Via Marsili, 7
92100 AGRIGENTO
Part. IVA 0247378 084 5



- con note assunte al protocollo n. 3734-3735-3738-3739 del 12/08/2020 la Stazione Appaltante ha inoltrato la Richiesta certificato del casellario carichi pendenti c/o il Tribunale di Agrigento;

- con protocollo n. 7032 del 12/08/2020 è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva relativo alla posizione Inps (prot. INPS 22222592 del 28/07/2020) dell'Affidatario che ha dato esito regolare;

- con protocollo n. 4141 del 10/09/2020 è stato acquisito dalla Procura di Agrigento, con esito positivo, i "Certificati dei carichi pendenti" e i "Casellari Giudiziali" richiesti;

- che l'Ufficio del Commissario ha provveduto a verificare la completezza e la correttezza della documentazione predetta;

- che all'esito di tale verifica la Società è risultata in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dalla Società stessa;

- che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione di apposito contratto disciplinante i lavori citati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue in pendenza delle verifiche della Prefettura competente:

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di indagini geognostiche necessari e propedeutici alla progettazione dell'intervento **TP 17650 Campobello di Mazara** "Lavori di consolidamento del versante roccioso ovest di Torretta Granitola" di cui al Piano di Indagini, approvato dal RUP, redatto dall'Ufficio Speciale Progettazioni. Tali lavori consistono in:

- A) Analisi e prove di laboratorio su rocce;
- B) Misure geostretturali;

FAREL IMPIANTI s.r.l.
Via Mozart, 7
92100 AGRIGENTO
Tel. 0922/30730



C) Rilievo laser scanner 3D con GPS, associato ad un rilievo fotografico con drone;

D) Rilievo morfo-batimetrico con tecnologia multi-beam.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei suddetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti). Le prove di laboratorio, possono essere eseguite esclusivamente da laboratori di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001 (laboratori ufficiali o autorizzati).

2. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010:

a) il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: **CUP J19D16005040001**

b) il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: **Z692D8A125**

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dall'aggiudicataria con il verbale di consegna delle aree.

Art. 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale, già ribassato del 20%, ammonta a **€ 31.715,08 oltre IVA**, di cui:

a) € 30.651,68 per lavori veri e propri ed € 1.063,40 per oneri della sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeee), del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore), si procederà quindi ad applicare alle unità di misura delle singole parti dei lavori autorizzati e regolarmente eseguiti i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale del 20,00% pattuito in fase di affidamento.

Art. 4 - Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA, integrante il progetto,

AREL IMMOBILIARI S.R.L.
Via Mazzini, 7
92100 AGRIGENTO
Part. IVA 0247378084



nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Art. 5 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore ha sede legale in Agrigento (AG) – Via Mozart n. 7.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario.

3. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, il signor Fallea Giuseppe, nato ad Agrigento il 06/10/1988 e ivi residente in via Progresso n. 5, e il signor Fallea Salvatore, nato ad Agrigento il 16/06/1980 e ivi residente in via Progresso n. 5, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario identificato dal codice IBAN IT05U0577216601CC0790075221 acceso presso Banca Popolare Sant'Angelo e intestato a Farel Impianti S.r.l. con sede legale in Agrigento – Via Mozart n. 7, C.F. e P.I. 02473780845, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività

12100 AGRIGENTO
VIA MOZART
02473780845



necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 6 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 35 (trentacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo quanto normato dall'Art. 12 del CSA.

Art. 7 - Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste all'art. 12 del CSA.

Art. 8 - Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall'Art. 16 del CSA.

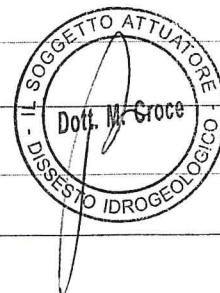
Art. 9 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dall'Art. 27 del CSA, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) impianto, manutenzione e illuminazione dei cantieri;
- b) trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

ANEL INFORMATICA S.R.L.
Via Mazzini 7
92100 AGRIGENTO
Part. IVA 02205780921



e) vie di accesso al cantiere;

f) messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi ed estrazioni di materiali;

h) custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) adeguamento del cantiere in osservanza al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (oneri di sicurezza aziendali),

di cui la quota di incidenza sul totale delle spese generali (ai fini dell'art. 95, comma 10, del Codice dei

contratti) indicata dall'Impresa e ritenuta congrua ammonta ad € 459,76 (euro

quattrocentocinquantanove/76).

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del CSA in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

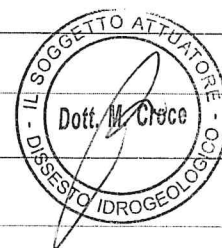
6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del presente contratto.

Art. 10 - Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate

PAHEL INFIANTI S.r.l.
Via Mozart, 7
02100 ABRIGENTO
Part. IVA 02470780941



direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto del ribasso contrattuale.

Art. 11 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni (variazione del prezzo superiore al 10%), l'art. 106, comma 1, lettera a), 4° capoverso del Codice dei contratti.

Art. 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate dall'Art. 7 del CSA.

PAFEL IMPIANTI S.r.l.
Via Mazzini, 7
92100 AGRIGENTO
P. IVA 02473780845

Art. 13 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 21 del CSA, raggiunge un importo di € 10.000,00.

2. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro giorni 60 (sessanta) dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce



presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

3 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza pari a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ultimazione dei lavori

4. In ogni caso, se il pagamento è superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

5. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art. 4, comma 4, del presente contratto;

b) ogni fattura elettronica deve riportare il CIG e il CUP di cui all'art. 2, comma 2 del presente contratto;

c) devono comunque osservarsi le disposizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del CSA;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 14 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel (CSA), spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo CSA.

FAREL IMPIANTI S.R.L.
Via Morini 7
92100 AGIRGENTO
Part. IVA 02473780947



Art. 15 - Regolare esecuzione e collaudo

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di giorni 15 (quindici), senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

FAREL IMPIANTI s.r.l.
Via Molit, 7
02100 / GENTO
Part. IVA 0247378 084 5



g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

n) ogni altra causa prevista dal CSA.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente, da effettuarsi

mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, PEC). In

caso di risoluzione del contratto, il Committente provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo art. 22 del presente contratto, salva comunque la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 17 - Controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale il R.U.P., valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve (siano pertinenti e non imputabili ad aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti ma per effetto di circostanze sopravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all'appalto), promuove l'accordo bonario per la

AREL INFIANTI S.R.L.
Via Mozart, 7
92100 AGRIGENTO
Part. IVA 0247378 084



risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

2. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione del D.L. dell'esistenza delle riserve, acquisita la relazione riservata dello stesso e, ove costituito, dell'organo di collaudo può richiedere alla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC (art. 210 del Codice dei contratti) l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. L'esperto, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla nomina, la proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dallo stesso entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori al RUP delle riserve.

3. L'Appaltatore terrà sollevato ed indenne il Committente da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Codice dei contratti, la cui proposta può essere formulata sia dall'Appaltatore che dal Committente, sentito il R.UP.

5. Se è costituito il Collegio consultivo tecnico (art. 207 del Codice dei contratti) le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al Collegio. Se le parti accettano la soluzione offerta dal Collegio, l'atto contenente la proposta di soluzione costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto e vale come transazione.

6. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'art. 209 del Codice dei contratti.

7. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti, l'Appaltatore può ricusare la clausola

AREL IMPIANTI S.r.l.
Via Mazzini 7
92100 AGROPOLITANO
Part. IVA 02470000945



compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al punto precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 8 e 9.

8. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.

9. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 30 comma 3, 105 commi 4, 9 e 10 e 11 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30 comma 3, 5 e 6 del Codice dei contratti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i) allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del D.L. n. 2010/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito agli atti del Committente, con il prot. n. 7032 del 12/08/2020 apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot n. 22222592 valido fino al 25/11/2020.

FAREL INFRASTRUTTURE S.p.A.
Via M. Art, 7
92100 AGROPOLIS
Part. IVA 017279 001



Art. 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dagli Artt. 17, 18, 19 e 20 del CSA.

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Non risulta necessario acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 poiché l'importo contrattuale è inferiore alla soglia di € 150.000,00 di cui all'art. 83, comma 3, lettera e) del medesimo decreto legislativo.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 21 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di affidamento possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste per legge.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 105, comma 2, del Codice dei contratti.

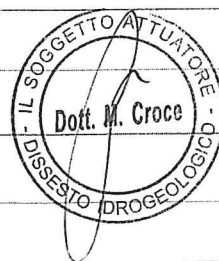
4. Il Committente, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di legge da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria n. 0895474537 in data 29/07/2020 rilasciata da società/istituto HDI Assicurazioni Spa agenzia/filiale di Favara (AG), per l'importo garantito di € 3.200,00 (euro Tremiladuecento/00) calcolato come previsto all'Artt. 35 e 36 del CSA.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite

FAREL IMPIANTI S.R.L.
Via Mozart, 7
92100 AGRIGENTO
Part. IVA 02473780845



massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. n. 123/2004.

Art. 23 Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza n. 0895474535 in data 29/07/2020 rilasciata dalla società HDI Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Favara, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di € 31.715,08 (euro Trentunomilasettecentoquindici/08);
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00 (euro Cinquecentomila/00).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. n. 123/2004.

Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) le dichiarazioni rese dall'Appaltatore in fase di affidamento;
- b) il CSA;
- c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 4, comma 3, del presente contratto;

PARCEL INVIANTI S.R.L.
Via M. art. 7
02100 - RINGENTO
Part. IVA 0247378 084



d) i piani di sicurezza;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 22 e 23 del presente contratto;

g) il Capitolato Generale d'Appalto, per quanto non previsto nel CSA.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera b), c) ed e) sono allegati al presente contratto.

Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.

Art. 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore).

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 108 e 110 del Codice dei contratti.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore).

Art. 26 - Recesso

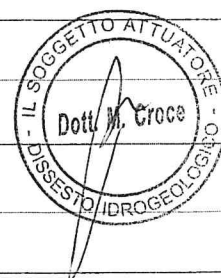
Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).

Art. 27 - Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà il Committente sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del

FARELLI IMBILIARI s.r.l.
Via Mozart, 7
92100 ACICATENA
Part. IVA 0747378 084



presente contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni a carico degli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 28 - Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Committente e/o da soggetto terzo da questo incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Committente e/o del soggetto da questi incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Art. 29 - Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Committente.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni diritto del Committente in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Committente stesso.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

AREL IMMOBILI S.R.L.
Via Ag. 7
92100 AG. GENTO
Part. IVA 0247378 094 F



Art. 30 - Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n.231/2001

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

Art. 31 - Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Committente nomina Responsabile del contratto il R.U.P., al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile del contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

L'appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto il Sig. Gioacchino Castelli.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del contratto del Committente.

Art. 32 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Palermo, li 24/09/2020

L'Appaltatore

Il Committente

Farel Impianti Sas

Il Soggetto Attuatore

Fallea Giuseppe

Dott. Maurizio Croce

FAREL IMPIANTI S.r.l.
(F.to in Modalità Elettronica)

(F.to in Modalità Elettronica)

72100 MOZZE, 7
92100 AGRIGENTO
P.IVA 0247876084 5

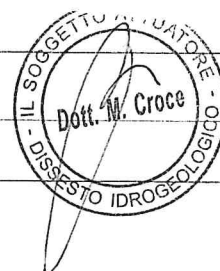


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e

di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

- 2: Oggetto del contratto
- 3: Ammontare del contratto
- 6: Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- 7: Penale per i ritardi
- 8: Sospensioni e riprese dei lavori
- 9: Oneri a carico dell'Appaltatore
- 10: Contabilità dei lavori
- 11: Invariabilità del corrispettivo
- 12: Variazioni al progetto e al corrispettivo
- 13: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- 14: Ritardo nei pagamenti
- 15: Regolare esecuzione e collaudo
- 16: Risoluzione del contratto
- 17: Controversie
- 18: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
- 19: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
- 20: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
- 21: Subappalto
- 22: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
- 23: Obblighi assicurativi
- 24: Documenti che fanno parte del contratto
- 25: Richiamo alle norme legislative e regolamentari
- 26: Recesso
- 27: Clausola di Manleva

FAREL IMPIANTI S.R.L.
Via Montebello, 7
92100 AGOSTINO
Part. IVA 0247378094



28: Auditing

29: Proprietà dei documenti

30: Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

31: Responsabile del contratto

32: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

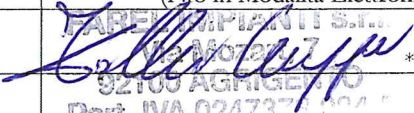
Palermo, li 24/09/2020

L'Appaltatore

Farel Impianti Sas

Fallea Giuseppe

(F.to in Modalità Elettronica)


FAREL IMPIANTI S.r.l.
Via Moresca, 7
92100 AGRIGENTO
Part. IVA 0247378084

La presente scrittura privata, non autenticata e sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma

1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e ss.mm.ii., è soggetta a

registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

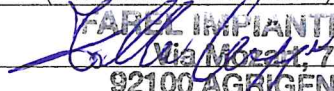
Palermo, li 24/09/2020

L'Appaltatore

Farel Impianti Sas

Fallea Giuseppe

(F.to in Modalità Elettronica)


FAREL IMPIANTI S.r.l.
Via Moresca, 7
92100 AGRIGENTO
Part. IVA 0247378084

Il Committente

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

(F.to in Modalità Elettronica)



